



Data 14 giugno 2004
Responsabile Schlichting, Lars
Servizio Servizio giuridico
Telefono diretto +41 31 322 36 24
E-mail diretto lars.schlichting@ebk.admin.ch
No rif. 112/2004/02217-0010
da menzionare nella risposta

Destinatari:

- Banche e commercianti di valori mobiliari;
- Uffici di revisione bancari;
- Associazione Svizzera dei Banchieri;
- Camera del Commercio;
- Associazione Svizzera dei fondi d'investimento

Comunicazione CFB Nr. 34 (2004) del 14 giugno 2004

Applicazione dell'Ordinanza CFB sul riciclaggio di denaro

Gentili Signore, Egregi Signori,

l'esame dell'applicazione dell'Ordinanza CFB sul riciclaggio di denaro (ORD-CFB) si svolge in due fasi. In primo luogo gli intermediari finanziari hanno dovuto far esaminare le misure prese per la pianificazione e l'applicazione dell'ORD-CFB dai loro revisori esterni e inviare un rapporto alla Commissione federale delle banche (CFB) entro il 30 settembre 2003. Ringraziamo gli intermediari finanziari per la loro cooperazione e per l'inoltro della documentazione richiesta.

La valutazione dei questionari ha avuto un esito generalmente positivo. La CFB ha potuto osservare che la maggioranza degli intermediari finanziari ritiene necessaria la creazione di un buon dispositivo contro il riciclaggio di denaro e impegna le risorse necessarie per ottenere questo obiettivo (più informazioni in merito sono pubblicate nel rapporto menzionato di seguito e pubblicato sul sito internet della CFB). Ulteriori modifiche al dispositivo di lotta contro il riciclaggio di denaro non possono essere escluse, in particolare in vista dell'applicazione delle 40 raccomandazioni del Gruppo di azione finanziaria sul riciclaggio di denaro (GAFI) del 20 giugno 2003, in ogni caso le conseguenze di questo adattamento non dovrebbero essere importanti per le banche e i commercianti di valori mobiliari. Attualmente la CFB non ritiene necessaria una nuova regolamentazione in questo ambito.

Nella seconda fase di applicazione dell'ordinanza CFB sul riciclaggio di denaro gli uffici di revisione esterna devono presentare, nei loro rapporti per l'esercizio 2004, le misure con cui l'ordinanza è stata applicata dagli intermediari finanziari e indicare se tramite queste misure gli intermediari finanziari rispettano le esigenze previste dall'ordinanza. Per facilitare la valutazione questo rapporto sarà separato dal rapporto di revisione 2004 e dovrà essere compilato sulla base di un modello in formato elettronico (vedi paragrafo seguente). Il rapporto dovrà essere inoltrato al più tardi entro il 15 marzo 2005.

Sul sito internet della CFB (www.ebk.admin.ch) sono disponibili il rapporto „EBK-Geldwäschereiverordnung – Umsetzung und Unterstellung von Gruppengesellschaft-



Eidgenössische Bankenkommision
Commission fédérale des banques
Commissione federale delle banche
Swiss Federal Banking Commission

ten“, il modello per l’esame dell’applicazione dell’ordinanza CFB sul riciclaggio di denaro, una lista delle domande più frequenti poste nel corso dell’applicazione dell’ordinanza (FAQ) e la lista delle società del gruppo sottoposte alla sorveglianza della CFB nell’ambito del riciclaggio. Ci scusiamo per la mancata traduzione in lingua italiana di una parte di questa documentazione.

Vogliate gradire, Gentili Signore e Egregi Signori, i nostri distinti saluti.

Segretariato della

COMMISSIONE FEDERALE DELLE BANCHE

Daniel Zuberbühler
Direttore

Dr. Simona Bustini Grob
Servizio giuridico